



Decreto Dirigenziale n. 161 del 07/08/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS N. 152/06, ART. 269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA INDUSTRIA CALCE FRANCESCO VOZZA SRL CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI CASAGIOVE, VIA APPIA ANTICA N. 12 ED IMPIANTO NEL COMUNE DI BUCCINO, ZONA INDUSTRIALE.

IL DIRIGENTE**PREMESSO:**

- che la Ditta INDUSTRIA CALCE FRANCESCO VOZZA SRL, con sede legale nel Comune di Casagiove, Via Appia Antica n. 12 ed impianto ubicato nel Comune di Buccino, Zona Industriale, Legale Rappresentante sig. Vozza Giuseppe, nato a Casagiove, il 13.01.1954, in data 29.12.2011 prot. 990130, ha presentato istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art 269 , comma 2, D.Lgs. 152/2006, per l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi;

- che in data 22.01.2013 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06, conclusasi con il rinvio ad altra seduta per la richiesta della Ditta di unificare i due procedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 269 e dell'art. 208 , del D.Lgs 152/06;

- che in data 08.02.2013 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, convocata unificando i procedimenti, ai sensi dell'art. 269 ed dell'art. 208, D.Lgs 15206, conclusasi con il rinvio ad altra seduta per consentire all'Ufficio procedente di formulare quesito all'Avvocatura Regionale circa l'assoggettabilità o meno del progetto alla Valutazione di Incidenza (V.I.), nelle more dell'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (P.R.G.R.S.);

- che in data 06.05.2013 si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi, che preso atto della trasmessa dall'A.G.C. Avvocatura della Giunta Regionale della Campania del 19.03.2013, prot. 200197, ha espresso **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 ed dell'art. 208, D.Lgs 15206, e per quanto riguarda l'art. 269, con le prescrizioni di seguito riportate:

- Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta al Settore regionale Ecologia di Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse al Settore Ecologia di Salerno;
- è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
- stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

subordinando il rilascio del decreto autorizzativo alla presentazione da parte della Ditta della seguente documentazione:

- dichiarazione, resa dal Legale Rappresentante della Ditta, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., attestante la conformità urbanistica ed edilizia delle opere che compongono l'impianto;

- n. 1 copia della planimetria generale conforme a quella approvata ai sensi dell'art. 208 da inserire nella pratica delle emissioni in atmosfera;
- riproposizione, aggiornato, del quadro riepilogativo delle emissioni in atmosfera

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:

- a) il ciclo produttivo;
- b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;
- c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Punti di emissione	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (Kg/h)
E1	Lavorazione recupero legno	Polveri	15,0	0,36

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 06.05.2013, con nota del 08.05.2013 prot. 324090 nulla di ostativo è pervenuto dagli Enti assenti alla Conferenza;

- che in data 07.08.2013, prot. 573941, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa chiesta nella Conferenza di Servizi del 06.05.2013, necessaria al rilascio del presente provvedimento;

- che con la succitata documentazione del 07.08.2013, la Ditta INDUSTRIA CALCE FRANCESCO VOZZA SRL ha trasmesso l'attestazione del versamento di € 410.41 effettuato favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98;
- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n° 750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006;
- la delibera di G.R. n° 154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore,

D E C R E T A

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **concedere** alla Ditta INDUSTRIA CALCE FRANCESCO VOZZA SRL con sede legale nel Comune di Casagiove, Via Appia Antica n. 12 ed impianto nel Comune di Buccino, Zona Industriale, Legale Rappresentante sig. Vozza Giuseppe, nato a Casagiove, il 13.01.1954, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/06, per l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01.

di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:

1) Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;

2) il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta al Settore regionale Ecologia di Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

3) dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;

4) i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;

5) di **stabilire** che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse al Settore Ecologia di Salerno;

6) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;

7) di **fare obbligo** alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;

8) di **stabilire** che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

- di **fare obbligo** che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;

- di **fare obbligo** che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;

- di **stabilire** che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art. 269, D.Lgs. 152/06;

- di **demandare**, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 al Settore Ecologia di Salerno ;

- di **fare obbligo** alla Ditta richiedente di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, nonché richiedere nuova autorizzazione in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;

- di **dare atto** che la presente autorizzazione non esonera la Ditta INDUSTRIA CALCE FRANCESCO VOZZA SRL dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;

- di **inviare** copia del presente decreto alla Ditta INDUSTRIA CALCE FRANCESCO VOZZA SRL all'A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Buccino,

- di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr Antonio SETARO